

	ALLEGATO "A" all'atto Rep. n. 18775	Racc. n. 12840
	STATUTO DELLA FONDAZIONE	
	"FONDAZIONE AURORA PER LA COMUNITA' ACQUESE - ETS"	
	Articolo 1° - Costituzione	
	E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codi-	
	ce Civile e delle norme di cui al D.lgs 117/2017 ad essa ap-	
	plicabili, senza limiti di durata, la "FONDAZIONE AURORA PER	
	LA COMUNITA' ACQUESE - ETS", già "FONDAZIONE AURORA -	
	O.N.L.U.S.", siglabile "FONDAZIONE AURORA - ETS", per inizia-	
	tiva e dotazione patrimoniale della Signora Irma Teresa Cro-	
	sio vedova Zaccone, il 2 novembre 1998.	
	L'indicazione "Ente di terzo Settore" e l'acronimo "ETS", po-	
	tranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi e nella de-	
	nominazione unicamente dopo l'avvenuta iscrizione nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del terzo Settore.	
	La Fondazione ha la sua sede legale e operativa in Acqui Ter-	
	me, all'indirizzo indicato nell'atto di approvazione del pre-	
	sente statuto ovvero in quello successivamente determinato,	
	purché nello stesso Comune, con delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Articolo 2° - Scopi ed attività	
	La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, e si propone di svolgere e promuovere, singo-	
	laramente o in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni,	

	pubblici e privati, limitatamente al territorio della Regio-	
	ne Piemonte ed in particolare dell'acquese, le seguenti atti-	
	vità di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs	
	117/2017:	
	a) Interventi e servizi sociali in genere;	
	q) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a	
	soddisfare bisogni sociali;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166,	
	e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale ad esse rivolte.	
	Essa, allo scopo di reperire risorse umane ed economiche per	
	lo svolgimento delle predette attività, di divulgarne la co-	
	noscenza nella popolazione, di sensibilizzare la stessa a	
	svolgere tali attività in forma di volontariato, singolarmen-	
	te o in forma associata a favore di soggetti in difficoltà e	
	enti che se ne prendono cura, potrà svolgere attività cultu-	
	rali, divulgative ed educative, anche, strumentalmente, a	
	sfondo artistico o ricreativo.	
	Le attività sopra elencate potranno essere svolte anche tra-	
	mite il sostegno a organizzazioni già attive nei medesimi	
	settori o tramite azioni di coordinamento delle stesse, di	

	coprogettazione e sostegno alla progettazione.	
	La Fondazione sempre allo scopo di perseguire il proprio scopo solidaristico, promuove la cultura del dono mobilitando	
	la generosità delle persone e, a tal fine, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	La valutazione circa l'erogazione di contributi ed il sostegno a progetti è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, del Presidente, con espressa esclusione di ogni ingerenza esterna.	
	La Fondazione, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 6) del D.Lgs 117/2017 potrà svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.	
	Articolo 3° - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dalla somma iniziale di Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta) - pari ad originare Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) - conferita dalla fondatrice all'atto costitutivo del 2 novembre 1998, o dai beni di investimento acquisiti con l'impiego di tutta o parte della medesima;	

	b) dagli ulteriori beni che potranno pervenire per effetto	
	di donazioni, eredità, oblazioni.	
	Al fine di conservare nel tempo il valore reale del proprio	
	patrimonio, ed in special modo di quello vincolato, e di de-	
	stinarne i proventi alla propria attività istituzionale la	
	Fondazione opera investimenti in beni immobili, titoli di	
	stato o altri strumenti finanziari ad elevata sicurezza, an-	
	che allo scopo di ottenerne il maggior rendimento possibile.	
	Alla Fondazione è consentito di acquistare, ricevere e dete-	
	nere la proprietà di beni immobili e mobili registrati e non.	
	Le somme di cui alla lettera a), od i beni con le medesime	
	acquisiti, costituiscono fondo di dotazione vincolato.	
	Ogni altro bene pervenuto alla Fondazione senza vincolo di	
	destinazione a fondo di dotazione vincolato, od il ricavato	
	dalla vendita dello stesso, può essere liberamente impiegato	
	per sostenere le attività correnti dell'Ente o, a sua volta,	
	essere destinato a fondo di dotazione vincolato con espressa	
	decisione dell'Organo Amministrativo.	
	I beni immobili, ed ogni altro bene, possono essere alienati	
	ed il relativo ricavato, se proveniente da alienazione di be-	
	ni costituenti fondo di dotazione vincolato, dovrà essere	
	reinvestito.	
	Articolo 4° - Proventi	
	La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi	
	con i proventi del proprio patrimonio e con ogni altra entra-	

	ta, contributo, elargizione, comunque pervenuta, e non desti-	
	nata ad accrescere il patrimonio vincolato.	
	Non concorrono alla formazione del patrimonio le elargizio-	
	ni, anche eccezionali, destinate al realizzo di immediate fi-	
	nalità specifiche o comunque destinate alle ordinarie atti-	
	vità istituzionali.	
	La Fondazione può raccogliere risorse destinate ad uno speci-	
	fico scopo o progetto, ed in tal caso provvede ad istituire,	
	anche solo contabilmente, specifici fondi destinati, del cui	
	impiego rende conto nei propri documenti di bilancio.	
	Articolo 5° - Bilancio e Bilancio Sociale	
	L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni an-	
	no. Alla fine di ogni esercizio, entro il 30 aprile dell'an-	
	no successivo, sarà predisposto dal Consiglio di Amministra-	
	zione il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione	
	dello stesso Consiglio.	
	Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o	
	sia richiesto in ossequio all'articolo 14 del D.lgs	
	117/2017, unitamente al bilancio consuntivo viene redatto il	
	Bilancio Sociale.	
	Ove particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio	
	sociale entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque	
	in tempo utile per il deposito presso il registro Unico na-	
	zionale del terzo Settore entro la data prescritta.	

	Entro il mese di dicembre di ogni esercizio il Consiglio pre-	
	dispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.	
	Articolo 6° - Organi della Fondazione e libri sociali obbli-	
	gatori	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente (del Consiglio di Amministrazione);	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di Controllo.	
	La Fondazione tiene:	
	- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;	
	- il libro dei verbali dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 7° - Consiglio di Amministrazione (CdA) - Composi-	
	zione	
	La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da tre a sette membri, compreso il Presidente.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	tre esercizi, e precisamente fino alla data di approvazione	
	del bilancio del terzo esercizio o comunque fino all'insedia-	
	mento del nuovo organo, e sono eleggibili per non più di tre	
	mandati consecutivi.	
	Allo scopo di garantire continuità amministrativa, nel solo	
	caso in cui tutti gli Amministratori uscenti abbiano raggiun-	
	to il numero massimo dei mandati consecutivi per la propria	
	eleggibilità, è ammesso che non più di due di essi possano	
	essere eletti per un solo ulteriore mandato.	

	La durata del primo mandato, anche in deroga a quanto sopra	
	disposto, è stabilita nella prima riunione del Consiglio di	
	Amministrazione successiva alla approvazione del presente	
	nuovo statuto. Da tale primo mandato decorre per tutti gli	
	Amministratori il computo dei tre mandati consecutivi al fi-	
	ne della rieleggibilità.	
	In tale sede il Consiglio di Amministrazione in carica stabi-	
	lisce altresì il numero dei componenti del Consiglio per ta-	
	le primo mandato, nomina i membri mancanti ed il Presidente	
	del Consiglio.	
	Articolo 8° - CdA - Nomina, surroga, scioglimento	
	Alla scadenza di ogni mandato l'intero Consiglio procederà a	
	stabilire il numero dei membri che comporranno l'organo en-	
	trante ed alla nomina degli stessi.	
	Alla nomina si procede con specifica singola votazione per	
	ciascun nuovo Consigliere, con astensione dal voto sulla pro-	
	pria nomina da parte di eventuali Consiglieri già in carica.	
	Venendo a mancare per morte, dimissioni o per qualsiasi al-	
	tra causa uno o più dei Consiglieri, l'Organo Amministrati-	
	vo, che a tal fine rimane in carica quand'anche residuassero	
	fino a due soli membri, procederà alla loro surroga. I nuovi	
	Consiglieri dureranno in carica fino alla scadenza del manda-	
	to del o dei membri in cui sostituzione sono stati nominati.	
	Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, diverso dalla scaden-	
	za del mandato, (morte, decadenza, dimissioni, provvedimento	

	di autorità avente titolo, etc..), venissero contemporanea-	
	mente a mancare tanti Consiglieri da ridurre i superstiti ad	
	un solo membro, l'intero Consiglio si considera decaduto, ed	
	è rimessa al Parroco pro tempore della Parrocchia di Cassine	
	la nomina di tre nuovi Consiglieri.	
	Nel caso di soppressione della Parrocchia di Cassine, la pre-	
	rogativa è attribuita al Parroco pro tempore della Parroc-	
	chia cui compete, per territorio, il Comune di Cassine.	
	Nel caso in cui questi, invitato a provvedere ad opera del	
	Consigliere Designato, non vi provvedesse entro trenta gior-	
	ni, tale prerogativa è rimessa, sempre su sollecitazione del	
	Consigliere Designato, al Vescovo pro tempore della Diocesi	
	competente per territorio.	
	I tre così nominati, riuniti su iniziativa del più anziano	
	d'età fra loro, provvedono a stabilire il numero dei membri	
	da cui sarà composto il nuovo Consiglio di Amministrazione	
	ed a nominare a maggioranza gli eventuali Consiglieri mancan-	
	ti.	
	L'Organo così ricomposto procederà alla nomina del Presiden-	
	te, e durerà in carica per un triennio.	
	Ai fini di quanto sopra si intende per Consigliere designato	
	l'unico Consigliere superstite e, nel caso di contemporanea	
	cessazione di tutti i Consiglieri, il Consigliere più anzia-	
	no in età fra quelli precedentemente in carica e non colpiti	
	da cause di decadenza o esclusione.	

	Articolo 9° - Gratuità delle cariche	
	Le cariche rivestite negli Organi della Fondazione sono gra-	
	tuite salvo il rimborso delle spese per l'esercizio della	
	propria funzione ed il compenso stabilito dal Consiglio per	
	l'Organo di Controllo.	
	Articolo 10° - CdA - Poteri e deleghe	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione della Fondazione.	
	Può delegare parte dei propri poteri a membri del Consiglio	
	ed avvalersi di esperti e professionisti per la gestione del	
	patrimonio, la redazione del bilancio, gli obblighi fiscali,	
	l'organizzazione dell'attività.	
	Nomina un segretario, anche esterno al Consiglio stesso, e-	
	ventualmente anche di volta in volta ad ogni seduta, che pro-	
	cede alla verbalizzazione.	
	Le funzioni di tesoriere sono svolte da un membro designato	
	dall'Organo nel proprio seno.	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie l'Istituto Bancario	
	cui affidare il servizio di Tesoreria.	
	Articolo 11° - CdA - Sedute	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte	
	all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del	
	Conto Consuntivo, nonché ogni volta che il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno e quando ne sia fatta motivata richiesta	
	scritta da almeno due dei suoi membri.	

	Le sedute sono normalmente tenute nella sede della Fondazio-	
	ne. Peraltro possono essere convocate anche altrove, purché	
	in Italia.	
	Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere	
	più anziano di età.	
	E' ammesso tenere le sedute del Consiglio con mezzi di comu-	
	nicazione telematica a patto che:	
	a) in sede di convocazione siano fornite chiare istruzioni	
	per il collegamento e che tutti i Consiglieri siano dotati	
	degli idonei strumenti;	
	b) il Presidente sia in grado di accertare l'identità di tut-	
	ti i partecipanti collegati telematicamente;	
	c) sia permesso a tutti di intervenire in tempo reale alla	
	discussione e di percepire con chiarezza ogni altro interven-	
	to.	
	In tale caso la riunione si considera tenuta nella sede so-	
	ciale, qualsiasi sia il luogo da cui intervengono il Presi-	
	dente e/o il segretario della riunione.	
	Articolo 12° - CdA - Convocazione	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettua-	
	ta dal Presidente o, in caso di suo impedimento od assenza,	
	dal Consigliere più anziano di età; con avviso da recapitare	
	- anche per posta elettronica - almeno tre giorni prima di	
	quello stabilito per l'adunanza.	

	In caso di urgenza è consentita la convocazione anche telefo-	
	nica o per posta elettronica, purché effettuata con preavvi-	
	so di almeno ventiquattro ore.	
	L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora, il	
	luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da	
	trattare.	
	La prima riunione del Consiglio di Amministrazione entrante,	
	e comunque in ogni caso di mancanza del Presidente perché	
	non ancora nominato, è convocata e presieduta dal Consiglie-	
	re in carica più anziano in età.	
	Articolo 13° - CdA - Deliberazioni	
	Per la validità dell'adunanza del Consiglio occorre la pre-	
	senza della maggioranza dei suoi membri.	
	Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza de-	
	gli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presi-	
	dente.	
	E' in ogni caso richiesto il voto favorevole della metà de-	
	gli aventi diritto per l'approvazione del bilancio consunti-	
	vo e preventivo e per la deliberazione di atti dispositivi	
	del patrimonio immobiliare, e dei due terzi degli aventi di-	
	ritto per le deliberazioni relative alla modifica del presen-	
	te statuto nonché alla devoluzione del patrimonio in caso di	
	estinzione della Fondazione (con arrotondamento all'unità	
	più prossima ed all'unità successiva in caso di frazione pa-	
	ri al 50%)	

	I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente.	
	Articolo 14° - CdA - Eleggibilità e Decadenza	
	Tutti i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione,	
	devono rispettare le condizioni di candidabilità ed eleggibilità disposte dal Codice Civile e dal D.Lgs 117/2017.	
	Ove si verificasse una delle predette condizioni in corso di mandato, questi decadono dalla carica rivestita nella Fondazione.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:	
	- dopo tre assenze consecutive non giustificate;	
	- per sopravvenute condizioni di incompatibilità disposte dal presente articolo;	
	- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;	
	- per il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;	
	- per aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.	
	La decadenza deve essere constatata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 15° - CdA - Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in	

	giudizio.	
	Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio.	
	Adotta in ogni caso d'urgenza tutti i provvedimenti reclama-	
	ti dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio, in seduta	
	da convocarsi entro quindici giorni.	
	Egli è eletto in seno al Consiglio di Amministrazione nel	
	corso della prima riunione del proprio mandato.	
	In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono	
	svolte dal Consigliere in carica più anziano d'età.	
	Ciascun Consigliere non può ricoprire il ruolo di Presidente	
	per più di due mandati consecutivi.	
	Articolo 16° - Estinzione della Fondazione - devoluzione del	
	patrimonio	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente il patrimonio	
	residuo sarà devoluto, previo parere positivo richiesto al	
	competente organo ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs	
	117/2017, a favore di Enti o Fondazioni del Terzo Settore	
	con finalità simili o affini a quelle della Fondazione "Auro-	
	ra", individuati dal Consiglio di Amministrazione, preferi-	
	bilmente operanti sul territorio di cui all'art. 2.	
	Articolo 17° - Impiego del patrimonio e delle risorse	
	Il patrimonio della Fondazione, così come ogni altro ricavo,	
	provento o rendita comunque denominati sono utilizzati, an-	
	che a mente dell'articolo 8 del D.Lgs 117/2017, per lo svol-	
	gimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-	

	seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	A tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
	nate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, ammi-	
	nistratori ed altri componenti gli organi sociali.	
	Si applicano tutte le disposizioni del già richiamato artico-	
	lo 8 del D.Lgs 117/2017.	
	Articolo 18° - Partecipazione del territorio	
	Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di permettere e	
	promuovere la partecipazione della comunità locale e delle	
	sue realtà associative del Terzo Settore, o comunque organiz-	
	zate, alla vita ed alle iniziative della Fondazione, potrà i-	
	stituire con propri regolamenti organismi partecipativi con	
	funzione meramente consultiva, regolandone la costituzione	
	ed il funzionamento.	
	In nessun caso a tali organismi sono attribuite funzioni e/o	
	prerogative proprie degli organi sociali come sopra definiti.	
	Articolo 19° - Comitati Scientifici o consultivi	
	Al fine di svolgere in modo più adeguato il proprio compito	
	di valutazione delle iniziative da sostenere e da promuovere	
	sul territorio, il CdA può avvalersi della consulenza di e-	
	sperti su singole materie, costituiti in comitati consultivi	
	permanenti e/o temporanei, la cui costituzione ed il cui fun-	
	zionamento è stabilito di volta in volta dal Consiglio stes-	

	so.	
	Articolo 20° - Organo di controllo	
	Conformemente all'art. 30 D. lgs. 117/2017 e s.m.i., il CdA	
	nomina l'Organo di controllo, il quale può essere monocrati-	
	co o collegiale.	
	L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rie-	
	leggibile.	
	La funzione di componente dell'organo di controllo è incompa-	
	tibile con quella di componente del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui al predetto	
	articolo 30 del D.Lgs 117/2017 e può, in qualsiasi momento,	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, al tal fi-	
	ne, può chiedere all'Organo di Amministrazione notizie sul-	
	l'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di es-	
	sere informati e di partecipare, senza diritto di voto, alle	
	riunioni dell'Organo di Amministrazione.	
	Nei casi di cui all'articolo 31 del medesimo Decreto l'Orga-	
	no di Controllo svolge le funzioni di revisione legale dei	
	conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da re-	
	visori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 21° - Norma di Rinvio	
	Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le	
	disposizioni sulle Fondazioni dettate dal Codice Civile e	

[illegible]